

## REGOLAMENTO CONFONDATORI E CONFONDATRICI

### Art. 1

La costituzione di questi " Confondatori e Confondatrici" è tutta " privata " in quanto chè non se ne fa pubblicità alcuna, ma si compone di anime, " privatamente invitate ", le quali, dopo aver compreso l' importanza più celeste che terrena dell' invito, vi aderiscono di pieno cuore per far cosa gratissima ai Cuori di Gesù e di Maria, e di somma utilità per sè stessi e per le anime.

### Art. 2

Gli aderenti al pio invito prendono il nome di "confondatori o confondatrici " con Gesù " Fondatore " e Maria SS. " Fondatrice" delle pie Istituzioni dei Rogazionisti del Cuore di Gesù con annesse Opere di Carità.

### Art. 3

Lo scopo dei " confondatori " e delle "confondatrici" si è di cooperare spiritualmente con Gesù Sacramentato e con la SS. Vergine Maria per la formazione, stabilità ecc. delle dette Istituzioni perchè le prime nella S. Chiesa hanno presa ecc. ecc.... ... e affinchè siano focolari e centro ecc. ecc.

### Art. 4

Scopo " remoto " e finale inerente a questa spirituale Società si è penetrare in questo grande interesse del Cuore SS. di Gesù, cioè l' abbondanza degli Operai; e quindi crescere in grande zelo e fervore di questa preghiera sia eseguendo comando, sia cooperandosi propagazione.

### Art. 5

Nessun obbligo incombe in coscienza sotto peccato o grave o lieve ai confondatori o confondatrici. Per amore di Gesù ecc. prenderanno a cuore le due Istituzioni e opere ecc. parola di Gesù Cristo.

### Art. 6

Aiuteranno le 2 Istituzioni ecc. Preghiera - offerte - S. Messa unendosi a tutte le intenzioni nostre ecc.

### Art. 7

Possono essere confondatori o confondatrici anche fondatori e fondatrici di altre Opere, cooperandosi di vero cuore spiritualmente per la formazione e incremento di queste minime Opere che tendono alla propagazione di una Preghiera così importante e comandata da G. C. e i cui effetti ridonderanno, per la divina compiacenza, sulle loro stesse istituzioni, oltre che in tutta la Chiesa.

### Art. 8

I confondatori e le confondatrici che oltre alla loro efficace e spirituale cooperazione, con Gesù e con Maria, potessero e volessero mettere pure una cooperazione temporale di mezzi, sarebbero certamente degni di grandi beendizioni di Dio, di aumento di grazie e di virtù in questa vita, e di eterna ricompensa nel Cielo. Però lo scopo diretto di questa "privata Unione" si è quello di una cooperazione tutta spirituale in unione a Gesù Fondatore e Maria SS. Fondatrice.

